




Praticare l'igiene industriale: l'evoluzione legislativa europea

Il lavoratore è esposto o no ad agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione? L'evoluzione legislativa europea in materia di tutela del lavoratore dal rischio derivante dall'esposizione a sostanze pericolose ha prodotto un ulteriore tassello del mosaico con la direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Si tratta di un passaggio importante, in quanto la direttiva affronta molti ambiti della tutela, tra cui l'inserimento di nuove sostanze nell'elenco dei valori limite di esposizione professionale (VLEP), la revisione del VLEP del benzene, ma soprattutto

il riconoscimento (considerando 3) della necessità di garantire su scala dell'Unione un livello di protezione minima dall'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, analogo a quello oggi presente per gli agenti cancerogeni e/o mutageni.



Siamo perciò in attesa di un provvedimento legislativo italiano che recepisca le disposizioni della direttiva (UE) 2022/431 e aggiorni sia il Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, con l'inserimento della protezione dalle sostanze tossiche per la riproduzione e le altre importanti integrazioni, sia l'Allegato XLIII, con i VLEP delle nuove sostanze, avendo come limite temporale indicato nella direttiva il 5 aprile 2024 per il recepimento da parte degli Stati membri.

E si ripropone un rompicapo ricorrente e di difficile soluzione per il datore di lavoro: in quali condizioni il lavoratore deve essere considerato esposto ad agenti cancerogeni, agenti mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione?

Riteniamo quindi utile identificare e proporre un percorso per giungere alla definizione in senso positivo o negativo di questa particolare condizione del lavoratore che opera in un ciclo produttivo ove si utilizzino sostanze o miscele caratterizzate da queste classi di pericolo.

La valutazione dell'esposizione e il ruolo del medico competente

Il datore di lavoro che utilizza un ciclo produttivo dove sono presenti, a qualsiasi titolo, agenti cancerogeni e/o mutageni o sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo, che nel seguito indicheremo come CMR, ha l'obbligo di valutare il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti CMR¹. La progettazione, la programmazione e la sorveglianza delle lavorazioni devono garantire che non vi sia emissione di agenti CMR nell'aria, verificata attraverso le misurazioni degli agenti CMR per attestare l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente. Questo implica che siano già stati soddisfatti gli adempimenti sulla salubrità dei luoghi di lavoro (Titolo II) e sia stata comunque documentata l'impossibilità di eliminazione/sostituzione dell'agente CMR, come anche quella di eliminazione dell'esposizione del lavoratore con l'adozione di un processo produttivo a ciclo chiuso².



Lo scopo delle misurazioni dell'esposizione personale del lavoratore agli agenti CMR in ambito lavorativo è duplice: il rispetto del VLEP, ove esistente, che rappresenta il tetto da non superare mai; in secondo luogo, che il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

1. D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo II, Art. 236, comma 4, lettera c)

2. Il principio STOP - https://osha.europa.eu/sites/default/files/campaign-leaflet-hwc2018-2019_it.pdf

La qualità del dato misurato e la sua capacità di attestare (UNI EN 689) la conformità agli obiettivi prefissati è cruciale, alla luce del profilo tossicologico degli agenti CMR.

La stessa norma tecnica è utile per definire anche la periodicità necessaria per attestare nel tempo il mantenimento della tutela raggiunta.

Svolte queste azioni di valutazione preliminare, il datore di lavoro trasferisce le informazioni al medico competente che, sulla base dell'agente CMR specifico, della tipologia di esposizione personale e del livello della stessa, potrà decidere se attivare o meno la sorveglianza sanitaria per il lavoratore, inserito quindi nella coorte dei non esposti, o, in alternativa, in quella dei potenzialmente esposti o in quella degli esposti.

L'attivazione della sorveglianza sanitaria per il lavoratore valutato dal medico competente come esposto ad agenti CMR comporta l'obbligo per il datore di lavoro di istituzione e aggiornamento del Registro degli esposti, nel quale vanno iscritti tutti i lavoratori ricadenti nella fattispecie.

Solo i lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Solo i lavoratori esposti per i quali è stata attivata la sorveglianza sanitaria debbono essere iscritti nel Registro degli esposti.

È durante la collaborazione nella valutazione dei rischi che il medico competente può quindi procedere, sulla base dei livelli di esposizione rilevati e del loro confronto con livelli di riferimento, anche biologici ove esistenti, alla definizione delle categorie di esposizione per lavorazione/mansione e individuare i lavoratori addetti, verificando l'entità e la qualità dell'esposizione e costituendo così la base informativa per consentire al datore di lavoro di gestire un registro degli esposti utile e funzionale alla tutela del lavoratore.

Il medico competente, nell'ambito della collaborazione con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi, ha le competenze per individuare, se esistenti, i limiti di riferimento ricavati dalla curva dose-effetto dell'agente CMR o da essa derivati utili per stabilire la soglia di garanzia per la salute del lavoratore, al di sotto della quale lo stesso può essere considerato per legge non esposto e il rischio accettabile.

